

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1354-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE BRUSASCA)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 ottobre 1970  
(V. Stampato n. 2686)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

**di concerto col Ministro dell'Interno**

**col Ministro di Grazia e Giustizia**

**col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

**col Ministro delle Finanze**

**col Ministro del Tesoro**

**col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

**col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

**col Ministro del Commercio con l'Estero**

**e col Ministro delle Partecipazioni Statali**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 16 ottobre 1970*

**Comunicata alla Presidenza il 19 novembre 1970**

Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Yaoundé il 29 luglio 1969 e degli Atti connessi relativi all'Associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità

ONOREVOLI SENATORI. — Il 29 luglio 1969 a Yaoundè i sei Stati della CEE: Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e i 18 Stati africani e malgascio associati: Alto Volta, Burundi, Camerun, Repubblica Centrafricana, Ciad, Congo (Brazzaville), Repubblica democratica del Congo, Costa d'Avorio, Dahomei, Gabon, Repubblica Malgascia, Mali, Mauritania, Niger, Ruanda, Senegal, Somalia, Togo, hanno firmato i seguenti atti:

a) Convenzione di Associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità, con protocolli allegati ed Atto finale;

b) Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

c) Accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della Convenzione d'Associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità;

d) Accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità.

L'articolo 1 della Convenzione stipulata tra i due gruppi di Stati indica gli scopi fondamentali che essi si sono proposti con la stessa. Esso recita:

« Le disposizioni della presente Convenzione hanno lo scopo di promuovere la cooperazione tra le Parti Contraenti al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale degli Stati associati mediante l'incremento dei loro scambi commerciali e l'attuazione di interventi finanziari e di cooperazione tecnica.

Con tali disposizioni le Parti contraenti intendono sviluppare le loro relazioni economiche, rafforzare la struttura e l'indipendenza economica e promuovere l'industrializzazione degli Stati associati, favorire la cooperazione regionale africana e contribuire al progresso del commercio internazionale ».

Potrebbe bastare la citazione di questo articolo e tenere presente che esso contempla

un impegno di collaborazione tra un gruppo di Stati europei con la popolazione complessiva di 179.344.000 abitanti, che vivono in condizioni tra le più progredite e con un reddito medio *pro capite* tra i più alti del mondo, e un gruppo di Stati africani con una popolazione complessiva di 63.290.000 abitanti, viventi in aree sottosviluppate con un reddito medio *pro capite* tra i più bassi del mondo, per esprimere un parere pienamente favorevole al disegno di legge per la ratifica degli atti sottoposti al nostro esame.

Siccome, tuttavia, questi atti costituiscono il rinnovamento di quelli stipulati tra gli stessi contraenti il 20 luglio 1963 a Yaoundè è opportuno un breve esame delle loro differenze.

\* \* \*

Il relatore prima di entrare nel merito degli atti e delle differenze è costretto a fare due rilievi di metodo.

Con il primo, trattandosi di materia attinente al commercio internazionale, egli segnala la necessità del parere della 9ª Commissione alla quale è attribuita una specifica competenza in materia.

Si avrebbero, così, con il parere opportunamente chiesto alla Giunta per gli affari delle Comunità europee, tutti gli elementi per un completo e approfondito esame dell'oggetto del disegno di legge.

Con il secondo, il relatore lamenta una carenza più grave.

Come è stato osservato gli atti da ratificare rinnovano quelli firmati dalle stesse parti il 20 luglio 1963 in forza dei quali l'Italia versò i contributi annui nella percentuale che le fu attribuita ed assolse gli obblighi ai quali fu tenuta.

Il Governo, perciò, avrebbe dovuto dare al Parlamento un preciso rendiconto sull'attività da esso svolta, sui risultati generali, e su quelli particolari per l'Italia, conseguiti con la Convenzione del 20 luglio 1963.

C'è, per la verità, qualche cenno al riguardo nella relazione ministeriale al disegno di legge per la ratifica della nuova Convenzione: esso non è, però, sufficiente per i doverosi confronti e le giuste valutazioni

richieste per un consapevole esercizio del mandato legislativo.

La 3<sup>a</sup> Commissione ha ribadito ormai ripetutamente il dovere del rendiconto dei contributi dati dallo Stato. Questo principio deve valere per tutti i contributi perchè il Parlamento ne possa accertare la necessità e l'utilità nell'interesse del Paese: l'esame del rendiconto dei contributi sul piano internazionale gioverà anche, grandemente, per fare conoscere l'attività in concreto della nostra politica estera e fare accertare la posizione dell'Italia nei riguardi degli altri Stati.

Fatti, per doveroso scrupolo, questi rilievi, il relatore non ha sollevato delle eccezioni formali, data l'urgenza della ratifica della nuova Convenzione da parte dell'Italia, che si è ridotta ad essere l'ultimo Stato a farla.

Egli, tuttavia, ha segnalato alla Commissione l'opportunità che quei rilievi siano tenuti presenti nel futuro. La Commissione è stata d'accordo con l'impostazione del relatore.

La brevità del tempo concesso per la relazione degli accordi al nostro esame, intercalato dalle festività che hanno ridotto la possibilità di consultazione degli atti parlamentari relativi all'approvazione della precedente Convenzione di Yaoundè del 1963, non hanno consentito l'approfondimento della materia che lo scrivente avrebbe desiderato: egli ha, perciò, cercato di mettere almeno in evidenza le differenze tra la Convenzione del 1963 e quella del 1969, affinché esse possano essere conosciute ai fini dell'accertamento del progresso della cooperazione tra gli Stati interessati.

\* \* \*

Dall'esame del merito delle due Convenzioni de 1963 e del 1969 emergono gli stessi fini fondamentali:

A) la creazione di zone di libero scambio tra i 6 Stati della CEE e i 18 Stati africani e malgascio;

B) la collaborazione tecnica e finanziaria tra gli stessi.

Le principali modifiche della seconda Convenzione sono le seguenti:

1) la conciliabilità della politica generale degli Stati della CEE verso gli Stati SAMA con la politica di cooperazione europea;

2) l'incremento della cooperazione regionale africana;

3) il rafforzamento dell'indipendenza economica dei SAMA mediante incentivi nei settori produttivi e soprattutto in quello industriale;

4) gli sviluppi delle attività commerciali dei SAMA;

5) il perfezionamento del meccanismo di stabilizzazione delle importazioni nella CEE dei prodotti agricoli dei SAMA.

Per realizzare il fine della conciliabilità della politica mondiale della CEE con quella regionale verso i SAMA, sono stati convenuti:

la riduzione della tariffa esterna comune per una serie di prodotti tropicali;

la compatibilità del sistema preferenziale associativo con l'eventuale accessione dei SAMA a un sistema di preferenza generalizzata.

Allo scopo di incrementare la cooperazione tra gli Stati africani e malgascio sono stati convenuti:

— il rafforzamento della possibilità dei SAMA di cooperare tra loro mediante unioni doganali, zone di libero cambio e intese settoriali con l'accettazione da parte della CEE delle deroghe che dovessero derivarne al principio della zona di libero scambio tra essa e i SAMA;

— la rinuncia da parte della CEE alla clausola della nazione più favorita nei casi di cooperazione tra gli Stati SAMA e Stati africani terzi;

— la concessione di aiuti finanziari e tecnici alla cooperazione regionale interafricana.

Per lo sviluppo delle attività produttive sono stati decisi:

— un aumento degli 800 milioni, della precedente Convenzione, a un miliardo di dol-

lari del contributo finanziario della comunità verso i SAMA e verso i Paesi e territori d'oltremare.

La ripartizione del contributo è la seguente:

- 100 milioni Banca Europea degli Investimenti;
- 298,5 milioni Francia;
- 298,5 milioni Germania;
- 140,6 milioni Italia;
- 80 milioni Belgio;
- 80 milioni Paesi Bassi;
- 2,4 milioni Lussemburgo.

La quota dell'Italia è salita dal precedente 13,70 per cento al 15,62 per cento mentre sono leggermente diminuite le percentuali degli altri Stati.

Questa differenza e la posizione complessiva dell'Italia saranno brevemente esaminate alla conclusione della presente relazione;

— l'aumento della parte destinata a prestare da utilizzare per iniziative aventi remuneratività propria;

— il miglioramento dei bonifici dei tassi di interessi con la possibilità di ridurre quelli della BEI al 2 per cento;

— la possibilità della BEI di partecipare al capitale di imprese operanti nei SAMA;

— il finanziamento indiretto da parte delle banche locali delle piccole e medie industrie che potranno essere protette e saranno agevolate anche con una procedura abbreviata per le aggiudicazioni dei lavori fino a 500.000 dollari e con una preferenza fino al 15 per cento per le offerte di forniture alle imprese operanti sul posto.

Uno dei punti fondamentali della nuova Convenzione afferma la responsabilità dei SAMA per il loro sviluppo economico; essi perciò vi dovranno contribuire, in primo luogo, con sforzi di programmazione inserendo le loro domande di finanziamento in concreti programmi di sviluppo; essi dovranno, inoltre, provvedere per la regolare manutenzione delle opere realizzate con l'assistenza della Comunità.

A sostituzione, infine, delle disposizioni per il sostegno dei prezzi non più rinnovate perchè incompatibili con relazioni internazionali paritetiche, è stato istituito un aiuto di emergenza nel caso che una caduta dei prezzi mondiali mettesse in pericolo l'economia di un Paese associato.

Interventi di cooperazione tecnica e di ricerche di mercato integreranno questi aiuti.

Circa i prodotti agricoli omologhi concorrenti, la CEE si è obbligata a concedere a quelli dei SAMA un regime più favorevole dei Paesi terzi.

\* \* \*

I principali riflessi della nuova Convenzione per l'Italia sono i seguenti:

A) Il già citato aumento della percentuale dal 13,70 al 15,62 per cento del contributo finanziario della CEE.

Questo aumento è stato chiesto dagli altri membri della CEE in relazione allo sviluppo della nostra economia: il Governo lo ha accettato per dare una prova concreta della nostra volontà di assistenza per i popoli delle zone sottosviluppate.

L'onere complessivo per il quinquennio della nuova Convenzione sarà di 88 miliardi di lire.

B) Il criterio inserito nella nuova Convenzione di favorire progetti regionali di carattere multinazionale.

In relazione a questo criterio l'Italia si adopererà in seno agli organi del FED per fare raggruppare negli appalti congrui numeri di opere settoriali omogenee e ciò per facilitare la partecipazione agli stessi delle nostre imprese che si sono ormai affermate in tutto il mondo nell'esecuzione di iniziative di grandi proporzioni.

\* \* \*

Compiuta questa rapida e sintetica rassegna delle caratteristiche principali della nuova Convenzione, che avrebbe potuto essere più completa ed efficace se ci fosse

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stato il rendiconto di cui è stato fatto cenno all'inizio, il relatore ritiene che il consenso del Senato debba essere espresso più che per le particolari norme degli atti, per le intenzioni e gli scopi dell'articolo 1 trascritto nelle pagine precedenti e per le seguenti ultime considerazioni.

La Convenzione di Yaoundè del 29 luglio 1969 è stata stipulata su richiesta dei 18 Stati africani associati i quali, dopo avere constatato i risultati di quella precedente, anzi delle due precedenti, perchè gli accordi del 20 luglio 1963 furono preceduti da altri del 1958, ritennero di loro interesse la continuazione della loro cooperazione con la CEE.

Questa condizione di grande valore morale internazionale risulta chiaramente dal preambolo della Convenzione del 29 luglio 1969 nel quale sono solennemente affermati i principi di uguaglianza di tutti i contraenti e di cooperazione tra gli stessi, la volontà di proseguire in comune gli sforzi per il progresso economico, sociale e culturale di tutte le parti, l'impegno per la diversificazione dell'economia e dell'industrializzazione.

Queste dichiarazioni acquistano maggiore valore quando le si esaminano in relazione alla composizione del gruppo dei 18 Stati africani SAMA parte dei quali non fu mai sotto la sovranità francese: il comportamento inoltre, in contrasto con la Francia, di alcuni di quelli che furono dipendenti da Parigi, conferma la libertà nella quale venne stipulata dagli Stati africani la seconda convenzione di Yaoundè.

A salvaguardia, poi, della libertà dei contraenti nell'esecuzione della Convenzione l'articolo 64 della stessa stabilisce che essa può essere denunciata con un preavviso di 6 mesi da ciascuno degli Stati associati africani nei confronti della Comunità, mentre i 6 Stati della CEE potranno agire solo comunemente.

La Convenzione del 29 luglio 1969 di Yaoundè, che rafforza la cooperazione tra 179.344.000 europei di Paesi di antica civiltà, di religione cristiana, di avanzato progresso tecnico e di elevato reddito economico e 63.290.000 africani e malgasci, in maggioranza mussulmani e animisti, che stanno lottando, nei loro Stati di recente indipendenza, per liberarsi dai più elementari bisogni nei quali la maggior parte di essi vive, può anche essere considerata come un dovere sociale per i primi, un diritto umano per i secondi, un esempio di vera collaborazione per la pace del mondo.

Questo esempio dovrà essere ampliato con l'entrata dell'Inghilterra nella CEE e con le conseguenti partecipazioni di altri Stati non europei all'associazione in atto; esso, intanto, deve essere reso sempre più fecondo di risultati. L'Italia, che nei suoi rapporti con i popoli africani ha primati di comprensione e di solidarietà, deve essere in prima linea su un cammino che il suo popolo ha sempre percorso con tenaci capacità di iniziativa ed eccezionale generosità di sacrifici.

BRUSASCA, *relatore*

## STATI C.E.E.

STATO	Capitale e suoi abitanti	Superficie Kmq.	Popolazione
BELGIO . . . . .	Bruxelles 1.454.000	30.507	9.378.000
FRANCIA . . . . .	Parigi 2.811.000	551.601	48.416.000
REP. FED. TEDESCA	Bonn 144.000	247.978	56.097.000
ITALIA . . . . .	Roma 3.000.000	301.158	53.000.000
LUSSEMBURGO . . .	Lussemburgo 76.000	2.586	329.000
PAESI BASSI . . . .	L'Aja 604.000	33.540	12.124.000
			<hr/> 179.344.000

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## STATI AFRICANI E MALGASCIO ASSOCIATI (SAMA)

STATO	Precedenti	Capitale e suoi abitanti	Superficie Kmq.	Popolazione	
ALTO VOLTA . . . . .	ex c. F.	Uagadugu	70.000	275.000	4.716.000
BURUNDI . . . . .	ex p. T. ex m. B.	Usumbura	40.000	27.834	2.600.000
CAMERUN . . . . .	ex c. F. ed Ingl.	Yaoundé	90.000	475.943	4.625.000
REP. CENTROAFRICANA	ex c. F.	Bangui	80.000	617.000	1.320.000
CIAD . . . . .	ex c. F.	Fort Lamy	92.000	1.284.000	2.800.000
CONGO (Brazzaville) . . . . .	ex c. F.	Brazzaville	135.000	342.000	840.000
REP. DEM. CONGO . . . . .	ex c. B.	Leopoldville	402.000	2.345.409	15.276.000
COSTA D'AVORIO . . . . .	ex c. F.	Abidjan	247.000	320.000	3.665.000
DAHOMEI . . . . .	ex c. F.	Porto Novo	65.000	112.000	2.250.000
GABON . . . . .	ex c. F.	Libreville	31.000	267.000	458.000
REP. MALGASCIA . . . . .	ex c. F.	Tananarive	254.000	595.790	5.940.000
MALI . . . . .	ex c. F.	Bamako	120.000	1.204.000	4.394.000
MAURITANIA . . . . .	ex c. F.	Nouakchott	6.000	1.169.000	1.000.000
NIGER . . . . .	ex c. F.	Niamey	42.000	1.189.000	3.193.000
RUANDA . . . . .	ex p. T. ex m. B.	Kigali	15.000	26.338	3.000.000
SENEGAL . . . . .	ex c. F.	Dakar	375.000	201.400	3.360.000
SOMALIA . . . . .	ex c. I. ex p. Ingl.	Mogadiscio	150.000	637.000	2.250.000
TOGO . . . . .	ex c. T. ex m. F.	Lomé	87.000	56.600	1.603.000
					63.290.000

m. F. = mandato francese - c. F. = colonia francese - p. T. = protettorato tedesco - c. T. = colonia tedesca - m. B. = mandato belga - c. B. = colonia belga - c. I. = colonia italiana - p. Ingl. = protettorato inglese.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali relativi all'Associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità, firmati a Yaoundé il 29 luglio 1969:

a) Convenzione di Associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità, con Protocolli allegati ed Atto finale;

b) Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

c) Accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della Convenzione d'Associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità;

d) Accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità.

**Art. 2.**

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore in conformità agli articoli 59, 5, 9 e 25 degli Accordi di cui alle lettere a), b), c) e d) dello stesso articolo.

**Art. 3.**

Per dare esecuzione agli obblighi derivanti dall'attuazione della presente legge viene autorizzata la spesa complessiva di lire 88 miliardi, ripartita come segue:

anno 1970 lire 5 miliardi;  
anno 1971 lire 8 miliardi;  
anno 1972 lire 10 miliardi;  
anno 1973 lire 10 miliardi;  
anno 1974 lire 12 miliardi;  
anno 1975 lire 14 miliardi;  
anno 1976 lire 14 miliardi;  
anno 1977 lire 15 miliardi.

**Art. 4.**

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1970 ed in lire 8 miliardi per l'anno finanziario 1971, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Art. 5.**

Il Governo è autorizzato ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti negli Atti internazionali indicati nell'articolo 1 della presente legge, le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli Atti stessi nonchè le norme per dare esecuzione alle misure transitorie previste dal secondo comma dell'articolo 62 della Convenzione stessa.